

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro della sanità

(GUZZANTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996,
n. 131, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dei
servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali
(SERT)

Già stampato n. 2582 della XII legislatura

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, riproduce l'articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, decaduto per mancata conversione nel termine costituzionale, per il quale si è predisposto separato provvedimento d'urgenza in conformità all'impegno assunto dal Governo in sede di esame del citato decreto-legge da parte della XII Commissione del Senato della Repubblica.

L'articolo 1 si riferisce all'esigenza di rendere funzionali i cosiddetti SERT (servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali). La norma prevede che i posti di dirigente e di coadiutore di tali servizi siano conferiti mediante concorsi interni; ai concorsi può accedere il personale di ruolo che già, di fatto, abbia svolto presso i SERT attività per un congruo periodo di tempo (sei

anni per i posti di dirigente e quattro per quelli di coadiutore) sia in ordinario rapporto di impiego, sia in rapporto convenzionale. Ciò consente di utilizzare e valorizzare esperienze professionali già acquisite, che verrebbero disperse in attesa del consueto (e non certo rapido) *iter* di reclutamento a mezzo di concorsi aperti all'esterno. Il comma 4 si riferisce al personale dei SERT diverso da quello apicale e comprende tutte le figure previste in organico (psicologi, operatori sociali, eccetera). Per essi non è previsto un concorso *ad hoc*, ma vengono tutelate le professionalità acquisite mediante attribuzione di punteggio preferenziale. Si introduce altresì un'ulteriore corsia preferenziale per il personale attualmente in servizio presso i SERT in regime di convenzione che vi abbia prestato servizio per un triennio; sono previsti concorsi riservati per talune categorie.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1. - Occorre specificare che il decreto-legge in esame ha avuto numerose reiterazioni dal 1993 ad oggi e che, in vigore dei precedenti decreti, l'Amministrazione della sanità ha già proceduto all'espletamento di concorsi in numerose unità sanitarie locali; le spese per l'incremento del personale hanno trovato copertura, come si legge nella relazione tecnica originaria, nella previsione di specifici finanziamenti contenuta nell'articolo 118, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Il decreto-legge, a suo tempo approvato dalla Camera dei deputati, non prevede alcun onere ulteriore rispetto a quelli preesistenti; infatti non contiene deroghe ai generali divieti di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni sanciti da varie leggi entrate in vigore dopo i primi decreti-legge (susseguitisi, si ribadisce, a partire dal 1993), cioè introdotti dopo l'espletamento dei concorsi, ed in particolare non deroga a quanto stabilito dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

Ciò impedirà, pertanto, lo svolgimento, in futuro, di ulteriori procedure concorsuali e nuove assunzioni; dell'esistenza del divieto, peraltro, la stessa Camera dei deputati si mostrò consapevole esaminando emendamenti che esplicitamente prevedevano, per il caso di specie, deroghe al blocco delle assunzioni: tali emendamenti non furono, tuttavia, approvati dall'Aula ed allo stato va quindi escluso che, per il futuro, possano esservi nuove assunzioni e nuovi oneri.

Si tratta infatti di organici determinati in forza della regolamentazione contenuta nel decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, sulla base della previsione di specifici finanziamenti a copertura della relativa spesa, contenuta nell'articolo 118, comma 4, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

La circostanza che alla copertura dei posti di dirigente e di coadiutore si provveda mediante concorso riservato, invece che con concorso pubblico, determina anzi un contenimento della spesa concorsuale, anche se di modesta entità, trattandosi di una procedura semplificata che non comporta gli oneri connessi con una molteplicità di partecipanti.

In conclusione, dunque, non sussistono problemi di ordine finanziario, giacchè le assunzioni già effettuate ricevono la copertura già segnalata e non esistono ulteriori oneri per il futuro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 marzo 1996, n. 131, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT).

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 21.

Decreto-legge 19 marzo 1996, n. 131, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1996.

Disposizioni urgenti per la funzionalità dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la funzionalità dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla data del 30 giugno 1996, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1993, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1996, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al com-

ma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 30 giugno 1996 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici.

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il *curriculum* formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

5. I posti nell'organico dei SERT, istituiti dall'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, sono attribuiti mediante concorso riservato al quale è ammesso il personale operante in regime di convenzione presso i SERT da almeno tre anni e per un minimo di 24 ore settimanali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero che abbia operato nel periodo 1990-1995 in regime di convenzione presso i SERT per almeno un triennio e per 24 ore settimanali.

6. Restano ferme le disposizioni limitative in materia di assunzioni contenute nella legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1996.

SCÀLFARO

DINI - GUZZANTI

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

